



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, BOCCHINO, BULGARELLI, MORRA, SERRA, PUGLIA, CAMPANELLA, COTTI, CATALFO, CASTALDI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute da province e comuni per servizi educativi, culturali e socio-assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi non sono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno. Gli enti locali, pertanto, per poter fruire dei vantaggi dell'esclusione dal patto - previsti con l'introduzione, ad opera dell'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, del comma 5-bis all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) -, possono trasformare una società che gestisce servizi di interesse generale in un'azienda speciale che sia affidataria però esclusivamente di servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e di gestione di farmacie.

Tuttavia, tale affidamento di gestione, comporta di frequente un inutile appesantimento con esiti non soddisfacenti in termini di efficienza e di qualità dell'offerta.

Numerosi comuni vantano invece, a oggi, esperienze decisamente positive ad esempio nell'offerta formativa per i bambini da zero a 6 anni ed è innegabile che ciò comporti un considerevole risparmio per lo Stato. L'aver inserito le spese degli enti locali per i servizi educativi all'interno del patto di stabilità si è rivelata, pertanto, una mossa quantomeno discutibile, per non dire errata, che va dunque rivista.

Il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle province e dai comuni per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle province e dai comuni per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente sostenute dalle province e dai comuni per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali, al fine di favorirne in tal modo una migliore efficienza e qualità, nonché al fine di premiare i Comuni che hanno virtuosamente incrementato l'offerta scolastica.»

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

